



## **Titolo**

Riabilitazione – art. 42 CGS - presupposti – particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta – discrezionalità della Corte federale d'appello - sussistenza di particolari condizioni – giudizio prognostico della Corte - contenuto

## **Descrizione**

Ai sensi dell'art. 42, comma 1, CGS, per la concessione della riabilitazione occorre anche che “ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta”. In merito la Corte federale è chiamata ad esprimere un giudizio prognostico, per ciò stesso improntato a discrezionalità, i cui parametri sono da ricercare nei principi dell'ordinamento sportivo e nella normativa di riferimento. L'ambito valutativo appare fortemente delimitato e condizionato dalla locuzione “particolari condizioni”, che induce a valutare la sussistenza delle condizioni medesime con notevole cautela. (Corte federale d'appello, SS.UU., n. 22/2020-2021; Corte federale d'appello, SS.UU., n. 19/2021-2022; Corte federale d'appello, SS.UU., n. 44/2021-2022). Si tratta di una potestà riabilitativa attribuita alla Corte di carattere costitutivo e non dichiarativo, similmente a quanto previsto dalle normative che regolano il medesimo istituto nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e delle professioni. Dette regolazioni hanno in comune l'attribuzione di una potestà che, oltre ad accertare il possesso dei requisiti obiettivi posseduti dal soggetto istante, effettui una valutazione comparativa dell'interesse del richiedente la riabilitazione con gli interessi istituzionali coinvolti. (v. per gli appartenenti al pubblico impiego all'art. 87 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; per il personale scolastico all'art. 501 del d.lgs. 15 aprile 1994, n. 297; per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza all'art.10 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737; e, ancora, per i notai all'art. 47 del d.lgs. 1° agosto 2006 n. 249). Il giudizio prognostico richiesto dalla lettera c) dell'art. 42 non può prescindere dal considerare: - la gravità delle violazioni a suo tempo commesse; - la maggiore o minore incidenza negativa e nel tempo di detti comportamenti sul prestigio e il decoro della categoria a cui il soggetto sanzionato appartiene; - il sincero ravvedimento dell'interessato, deducibile in primo luogo dal riconoscimento delle proprie responsabilità, accompagnato da un ininterrotto impegno che per qualità, concretezza e dedizione faccia ragionevolmente ritenere che la cessazione degli effetti della sanzione propria della riabilitazione assuma il carattere di un provvedimento premiale per l'interessato con vantaggio per l'istituzione sportiva. (Nel caso di specie la Corte ha respinto l'istanza di riabilitazione in quanto: il richiedente era stato punito per aver commesso un illecito sportivo, cioè un illecito disciplinare particolarmente grave che lede il bene giuridico della lealtà e correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche e che rappresenta il più grave dei comportamenti antisportivi; il richiedente aveva assunto una posizione e ricoperto degli incarichi rilevanti all'interno dell'ordinamento sportivo)

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

71/CFA/2022-2023/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Toscano

## **Riferimenti normativi**

art. 42, comma 1, lett. c), CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0071 CFA del 23 febbraio 2023 (Gennaro Mazzei)**

